



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2019

Delega al Governo per la revisione del codice civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	16
Disegno di legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione ed integrazione del codice civile, nei diversi ambiti, di seguito riportati, definiti dai relativi principi e criteri direttivi.

In primo luogo si prevede un intervento volto a integrare la disciplina codicistica relativa alle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, al fine di realizzare i necessari coordinamenti con la disciplina vigente in materia di « terzo settore », nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti medesimi.

Si tratta di un intervento la cui necessità consegue, tra l'altro, alla parziale attuazione della delega contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

Col decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato adottato il codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), di detta legge n. 106 del 2016, e col successivo decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ne sono state dettate le disposizioni integrative e correttive, pervenendo al riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, senza tuttavia intervenire sulle norme di cui al titolo II (Delle persone giuridiche) del libro primo del codice civile, fatto salvo l'inserimento dell'articolo 42-*bis* (Trasformazione, fusione e scissione).

Non ha invece ricevuto attuazione la delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

a), della medesima legge n. 106 del 2016 per la « revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute », lasciando in vita il sistema codicistico originario, reso obsoleto e marginale dagli sviluppi normativi e dall'evoluzione sociale (si veda il parere della commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1405 del 14 giugno 2017), malgrado l'articolo 3 di detta legge delega dettasse principi e criteri direttivi per l'organica revisione del titolo II del codice civile.

La previsione del presente disegno di legge delega per l'integrazione della disciplina codicistica delle associazioni e fondazioni « con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore » consente di ricondurre l'impianto normativo a un disegno più coerente, anche con il dettato costituzionale di cui agli articoli 2, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, quanto al necessario « rispetto della libertà associativa ».

Il riferimento « alle procedure per il riconoscimento » coglie uno dei profili più critici dell'attuale sistema normativo, come risultante dopo l'intervento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Pur avendo il regolamento apportato significative innovazioni all'impianto del codice, attualmente il sistema di iscrizione nel registro delle persone giuridiche che ne è risultato – oltre a creare potenziali situazioni di conflitto con il

Registro unico nazionale del Terzo settore – ha mostrato i suoi limiti consistenti nella diversità di applicazioni da parte delle prefetture e degli uffici regionali competenti e nella lunghezza dei tempi del riconoscimento, che rendono opportuno addivenire a una semplificazione normativa del procedimento. Questa peraltro si presta all'indicazione da parte del legislatore delegato di criteri oggettivi per la redazione degli statuti, con la previsione di requisiti, anche patrimoniali, per il loro contenuto, atti a garantire con omogeneità il perseguimento di finalità di pubblico interesse. La semplificazione e la riduzione dei tempi potrebbero essere favorite dalla previsione del ricorso a strumenti telematici, tenuto conto delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale, e alla tenuta informatica del registro o dei registri, utile anche ad una migliore conoscibilità ed eventuale pubblicità dei dati.

L'integrazione delle norme sulla procedura di riconoscimento consentirà inoltre di superare dibattute questioni sulla situazione giuridica degli enti in attesa di riconoscimento e sulla rilevanza della fondazione non riconosciuta.

Il riferimento ai « limiti allo svolgimento di attività lucrative » risulta opportuno sol che si consideri che, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della delega di cui alla citata legge n. 106 del 2016, è stato adottato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

La lettera della disposizione, riferita ai « limiti », lascia intendere come venga conservata l'attuale identificazione codicistica di associazioni e fondazioni come enti privi di scopo di lucro, per i quali continua ad operare il vincolo della non distribuzione degli utili. Si riconosce tuttavia come possibile lo « svolgimento di attività lucrative », onde disciplinare un fenomeno socialmente piuttosto diffuso, ma attualmente rimesso a rego-

lamentazione soltanto per via giurisprudenziale.

Le procedure di liquidazione degli enti risentono di una disciplina, che, pur interessata dalle modifiche apportate al codice civile dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, continua ad essere dettata dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per molti versi sovrabbondanti, non coerenti con l'evoluzione dell'ordinamento (come dimostra il rinvio di cui all'articolo 16 delle suddette disposizioni per l'attuazione del codice civile agli articoli del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e forieri di incertezze giurisprudenziali, come fatto palese da numerosi precedenti in tema di differenze di disciplina applicabile, rispettivamente, alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute.

Analogamente è a dirsi per la disciplina della devoluzione dei beni, che involge anche i profili del controllo pubblico sulla liquidazione delle fondazioni.

Un ulteriore criterio di delega riguarda la stipulazione di accordi tra nubendi, coniugi nonché parti di una programmata o costituita unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché i criteri per l'indirizzo della vita familiare e per l'educazione dei figli, salvaguardando comunque le norme imperative, i diritti fondamentali della persona umana, l'ordine pubblico e il buon costume. Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare pertanto il contenuto delle convenzioni matrimoniali già disciplinate dal codice civile.

Il disegno di legge delega interviene in riferimento ad un complesso di norme del codice civile, quali quelle contenute nei capi IV, V e VI del titolo VI del libro primo, già significativamente innovate con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, (Disposizioni in mate-

ria di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e col successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nonché incise dall'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Avendo quest'ultima introdotto, all'articolo 1, commi da 50 a 64, il contratto di convivenza, gli accordi oggetto della previsione in commento sono destinati ad intervenire nel diverso ambito dei rapporti matrimoniali e delle unioni civili, atteggiandosi come accordi cosiddetti prematrimoniali o in costanza di matrimonio o unione civile.

Configurati come accordi da valere nella vigenza del matrimonio o dell'unione civile, se a contenuto patrimoniale, trovano riscontro nella disposizione dell'articolo 162 del codice civile, con la quale dovranno misurarsi le disposizioni delegate.

Manca invece attualmente qualsiasi previsione normativa di accordi finalizzati a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare, che pure va concordato ai sensi dell'articolo 144 del codice civile e dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 76 del 2016, nonché quelli per l'educazione dei figli.

Resta fermo il principio dell'inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio, di cui all'articolo 160 del codice civile, e dalle unioni civili, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 76 del 2016.

Configurati come accordi in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, essi verrebbero a colmare una lacuna del nostro ordinamento, nel quale tuttora tali tipologie di accordi, sia patrimoniali che personali, sono reputati nulli, rispetto invece ad altri ordina-

menti, nei quali sono ammessi e regolamentati.

Si tratta di una lacuna particolarmente avvertita nel sentire sociale, come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali chiamati ad occuparsi di accordi stipulati dai nubendi o dai coniugi per l'eventuale futura crisi del rapporto o dai secondi per regolare gli effetti, in specie patrimoniali, ma non solo, della crisi in atto.

La riforma operata con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto procedimenti alternativi per la separazione e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (e relative modifiche alle condizioni di separazione o divorzio), consentendo ai coniugi che intendano raggiungere una soluzione consensuale di ricorrere a convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. È altresì data la possibilità di presentare richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, a condizione che l'atto non contenga patti di trasferimento patrimoniale e che la coppia non abbia figli non pienamente autosufficienti. In presenza di trasferimenti patrimoniali o di figli a carico della coppia, l'unica alternativa al procedimento innanzi al tribunale rimane la negoziazione assistita, la quale prevede un giudizio di omologazione sull'accordo concluso soltanto in presenza di figli non pienamente autosufficienti. Negli altri casi è previsto un semplice nulla osta del procuratore della Repubblica, a fronte di un controllo di regolarità formale.

Tali procedimenti alternativi, sebbene consentano di derogare al controllo giurisdizionale sugli accordi di separazione, in assenza di figli non pienamente autosufficienti, non realizzano una piena liberalizzazione di detti accordi. Essi comunque presuppongono la crisi già in atto.

Per contro è innegabile l'utilità di un istituto che consenta ai nubendi, ai coniugi e alle parti di una programmata o costituita unione civile di gestire consensualmente i rapporti, personali e patrimoniali, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi. Si tratta dei *prenuptial agreements* di matrice anglosassone, oggi reputati in contrasto con la previsione dell'articolo 160 del codice civile e col principio dell'indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio.

Il disegno di legge delega fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, così consentendo di preservare in primo luogo l'indisponibilità dello *status* coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altresì limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto *status*, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell'unione civile.

Ulteriori principi e criteri direttivi concernono la materia delle successioni. In particolare, si prevede di intervenire nell'ambito dei diritti riservati ai legittimari, di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile, nel senso di consentire la trasformazione della quota del patrimonio ereditario riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili che costituiscono l'asse ereditario in caso di mancanza di beni immobili.

Sempre in materia di successioni, un ulteriore criterio di delega riguarda i patti successori; si prevede la possibilità di stipulare patti sulle successioni future che consentano di devolvere specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specifica-

mente indicati, nonché di rinunciare irrevocabilmente, da parte di soggetti successibili, alla successione generale o a particolari beni, ferma restando l'inderogabilità della quota di riserva prevista dal codice civile.

Si prevede altresì un criterio di delega relativo all'introduzione di misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo.

Da tempo è avvertita l'esigenza di riformare le norme di tutela dei legittimari, tanto è vero che già col decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono stati modificati gli articoli 561 e 563 del codice civile.

L'intervento è risultato tuttavia inadeguato rispetto al fine perseguito - tuttora attuale - di agevolare la circolazione degli immobili di provenienza donativa, assoggettabili all'azione di riduzione e quindi di restituzione, e di favorire l'accesso al credito garantito da ipoteca su tali immobili.

Il disegno di legge delega fissa principi e criteri direttivi volti alla trasformazione dell'attuale legittima in natura in cosiddetta legittima in valore: il relativo diritto è configurato come diritto di credito, tuttavia assistito da garanzia reale. Quest'ultima è una forma di tutela del credito che, per la sua estensione (vincolando con privilegio speciale l'intero compendio ereditario immobiliare e, in mancanza, con privilegio generale quello mobiliare) fornisce adeguata protezione ai legittimari lesi o pretermessi. Il diritto di credito di questi ultimi è commisurato al valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, il cui criterio normativo di determinazione resta previsto dall'articolo 556 del codice civile.

La configurazione come diritto di credito consente tuttavia la relativa soddisfazione anche con uno soltanto dei beni ereditari ovvero con beni diversi da quelli compresi nell'asse, favorendo così la circolazione di questi ultimi e la stabilità del relativo acquisto

iure successionis. Essa comporta l'intervento del legislatore delegato sulle norme del codice civile che hanno a presupposto la tutela reale, ferme restando tuttavia le norme sulla categoria dei legittimari e sull'entità delle rispettive quote di successione necessaria.

Si tratta di un intervento che adegua la legislazione interna a quella dei principali Paesi europei, senza però rinunciare alle tradizionali finalità di tutela che connotano l'istituto della successione necessaria.

La portata innovativa del disegno di legge delega in materia di successione si coglie appieno se si considerano altresì i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Con questi si interviene sul divieto di patti successori previsto dall'articolo 458 del codice civile, che dà applicazione alla norma per la quale l'eredità si devolve per legge o per testamento (articolo 457, primo comma, del codice civile).

Si consentono, a determinate condizioni, i patti successori cosiddetti istitutivi (con i quali taluno dispone in vita della propria successione), limitandoli però alla devoluzione di « beni del patrimonio ereditario » che siano specificamente individuati e in favore di « successori » pure « ivi indicati ».

Rispondendo alle sollecitazioni di gran parte della dottrina e degli operatori giuridici, si elimina inoltre il divieto di patti successori cosiddetti rinunciativi, intesi come atti negoziali *inter vivos*, unilaterali o contrattuali, con i quali taluno rinuncia anticipatamente ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o sui beni che ne fanno parte. Entrambe tali eventualità sono contemplate dalla previsione del disegno di legge delega, ma con la significativa limitazione dell'inderogabilità della « quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile ».

Questa limitazione mantiene il vigente divieto della rinuncia ai diritti dei legittimari e all'azione di riduzione finché sia in vita il

disponente o il donante. Tuttavia, la delega consente di prevedere la rinuncia irrevocabile anche alla successione « in particolari beni », sicché, se viene contestualmente data attuazione alla previsione di cui alla lettera *c*), per la quale la quota riservata è quota di valore, attributiva di un diritto di credito garantito da privilegio, speciale o generale, ferma restando l'integrità di tale quota, sarebbe possibile consentire la rinuncia irrevocabile alla successione necessaria in riferimento a particolari beni, con ciò favorendone la circolazione.

L'intervento riformatore in materia successoria si completa col criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*).

Il certificato successorio europeo (CSE) è stato introdotto col regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014. L'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis), ha previsto come autorità competente al rilascio del CSE in Italia il notaio, escludendo perciò qualsiasi possibile attribuzione allo stesso della natura di decisione giurisdizionale, senza tuttavia riconoscervi la natura di atto pubblico, che non sarebbe stata conforme alle previsioni regolamentari. Si tratta di un atto che, allo stato, rinviene infatti tutta intera la sua disciplina nelle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 di cui al citato regolamento (UE) n. 650/2012, fatta salva la possibilità del reclamo al tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile secondo il

procedimento tipico degli atti di volontaria giurisdizione.

La normativa regola però le successioni con implicazioni transfrontaliere, essendo assolutamente maggioritaria l'interpretazione del regolamento che ne esclude l'applicabilità alle successioni interne.

Il disegno di legge reca una delega in linea con il detto apparato normativo, al fine di introdurre uno o più strumenti analoghi per le successioni, che non presentino profili di estraneità all'ordinamento nazionale. La loro individuazione come « misure di semplificazione ereditaria » è correlata a tale scopo da perseguire, in modo da garantire, in primo luogo, la conoscibilità delle vicende successorie e quindi una maggiore certezza ai traffici giuridici aventi ad oggetto beni di provenienza ereditaria. Avuto riguardo alle esigenze del mercato e all'attuale atteggiarsi dei rapporti familiari e sociali, appare infatti inadeguato il sistema di diritto interno che, oltre allo strumento fiscale della dichiarazione di successione, è sostanzialmente basato soltanto sulla pubblicità degli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità.

Il criterio direttivo che richiede la « conformità al certificato successorio europeo » fa sì che il contenuto e gli effetti di dette misure dovranno essere modulati tenendo presenti le norme regolamentari su richiamate, sia pure con i necessari adattamenti al diritto interno.

Verrebbero così superate le possibili questioni di cosiddetti discriminazione a rovescio dovute alla ritenuta non applicabilità delle norme del regolamento (UE) n. 650/2012 e dell'articolo 32 della legge n. 161 del 2014 in riferimento a una successione di diritto interno; discriminazioni che, come è noto, sono irrilevanti per l'ordinamento dell'Unione europea, ma che potrebbero dare luogo a questioni di legittimità costituzionale. Ed invero la Corte costituzionale ha già ritenuto incompatibile con l'articolo 3

della Costituzione la coesistenza di norme interne più restrittive dei diritti dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e il legislatore nazionale ha ripetutamente previsto la parità di trattamento in riferimento alle norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi dell'Unione.

Sono previsti interventi altresì in materia di contratti, in particolare per quanto concerne l'obbligo della parte di comunicare, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, informazioni di cui sia venuta a conoscenza e che siano determinanti per il consenso.

Sempre in ambito contrattuale si prevedono interventi sulla disciplina del ricorso a pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o scorrette, nonché di altre circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra, che determinano l'invalidità del contratto concluso.

Un altro criterio di delega concerne, in materia di contratti, la disciplina dell'invalidità delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale – operante solo a favore del titolare dei predetti diritti – prevedendo al tempo stesso la salvezza, ove possibile, delle altre clausole contrattuali.

Sempre nell'ambito dei rapporti contrattuali, si prevede di disciplinare il diritto delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti.

Si prevede altresì di introdurre nuovi schemi contrattuali da definire in modo che siano caratterizzati da una sufficiente tipizzazione sul piano sociale.

Nel dettare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *f*) a *i*), si prevede un insieme di misure, volte a tutelare, prevalentemente, ma non solo, il contraente che si venga a trovare in una situazione di asimmetria, che coprono l'intero arco della vicenda contrattuale, dalla fase delle trattative a quella della formazione del contratto fino alla fase esecutiva.

La previsione degli obblighi informativi di cui alla lettera *f*) dovrebbe colmare una riconosciuta lacuna dell'attuale sistema codicistico della responsabilità precontrattuale quale risultante dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile, pur fatti oggetto di una significativa valorizzazione giurisprudenziale dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e della tutela del legittimo affidamento nella validità del vincolo.

Sebbene sia stato in gran parte superato l'atteggiamento più restrittivo della dottrina e della giurisprudenza, che rinviene l'ipotesi tipica della prima norma nel recesso ingiustificato dalle trattative e presuppone per l'applicabilità della seconda la pronuncia di invalidità del contratto, permangono incertezze interpretative tali in tema di buona fede (non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche) nella formazione del contratto e di obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1338 del codice civile, da rendere opportuno l'intervento del legislatore.

Il criterio direttivo di cui alla lettera *f*) risulta in linea con gli approdi giurisprudenziali più recenti in tema di responsabilità precontrattuale (compendiati nella massima secondo cui « La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o

inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso », Corte di cassazione, sezione prima, sentenza n. 5762 del 23 marzo 2016), che seguono una tendenza già presente nella giurisprudenza di legittimità (si veda Corte di cassazione, sezione terza, sentenza n. 24795 dell'8 ottobre 2008), ma in prevalenza espressa con riferimento ad ipotesi di obblighi informativi tipizzati (si veda Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 26724 del 19 dicembre 2007, e la giurisprudenza successiva in tema di intermediazione finanziaria).

La tipizzazione normativa dell'obbligo « inderogabile » di comunicare « un'informazione di rilievo determinante per il consenso », quando la controparte « la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte », secondo quanto dettato nel disegno di legge delega, consente di superare, rispetto allo scambio di informazioni tipico della fase prodromica alla formazione del contratto, le permanenti incertezze, dottrinali e giurisprudenziali, sull'ampiezza interpretativa e applicativa dell'articolo 1337 del codice civile, nel doveroso bilanciamento dell'obbligo di informare e dell'onere di informarsi.

La delimitazione dell'oggetto della reticenza alle « informazioni di rilievo » è un criterio direttivo dettato per il legislatore delegato onde evitare che possa reputarsi fonte di responsabilità l'omissione di qualsiasi informazione, rendendo così più complessa la fase delle contrattazioni, con evidenti ricadute di ordine economico e sociale.

Per contro è posta attenzione anche alla prospettiva del destinatario delle informazioni, richiedendosi, oltre all'efficienza cau-

sale « determinante per il consenso », anche il « necessario affidamento sulla lealtà della controparte », onde evitare di legittimare condotte negligenti o affidamenti ingiustificati.

Il disegno di legge delega mira così a completare, con la normativa delegata attuativa dei detti principi e criteri direttivi, la tutela tradizionalmente assicurata in ambito contrattuale in caso di dolo, quale vizio del consenso e causa di invalidità del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile o quale fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 1440 del codice civile. La disciplina dettata dal disegno di legge risulta innovativa sol che si consideri che entrambe tali ultime norme sono interpretate come escludenti dal loro ambito di operatività le condotte omissive reticenti, alla stregua della prevalente giurisprudenza civile che - malgrado le ben più varieguate interpretazioni dottrinali, volte ad ampliare l'ambito applicativo del dolo omissivo - continua a richiedere condotte commissive, connotate da malizia o astuzia integranti i « raggiri ».

Restano escluse dall'obbligo di inderogabile comunicazione le « informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto ».

In merito ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), va ricordato come la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli aggressive si rinviene nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli da 18 a 27-*quater*. Come è noto il codice del consumo non dispone in merito ai rimedi contrattuali esperibili dal singolo consumatore, per il solo fatto di essere stato vittima di una pratica commerciale scorretta.

D'altronde, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, forniva un'indicazione che concedeva un ampio margine di discrezionalità ai legislatori nazionali, in quanto l'arti-

colo 3, paragrafo 2, nel definire l'ambito di applicazione, affermava che « la presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale in particolare delle norme sulla formazione, validità e efficacia di un contratto ».

La norma in questione quindi, pur non escludendo *a priori* qualsiasi forma di incidenza della violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette sul rapporto contrattuale, non imponeva al legislatore nazionale di prevedere specifici rimedi privatistici sul piano della validità e dell'efficacia del contratto.

Pertanto il legislatore italiano (diversamente da altri legislatori nazionali), in sede di recepimento, con l'articolo 19 del codice, nel dare attuazione all'articolo 3 della direttiva, si è limitato a riprodurne sostanzialmente il contenuto.

Analogamente è a dirsi per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali il codice del consumo prevede specifici obblighi informativi precontrattuali, specifici requisiti formali e il rimedio tipico del diritto di recesso, rinviando l'articolo 67, per quanto non previsto dalle sezioni da I a IV del capo, alle disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

Da qui il dibattito in merito al cosiddetto doppio binario di tutele, che ha coinvolto prevalentemente la dottrina nell'individuazione della sorte del contratto a valle della pratica negoziale scorretta e dei rimedi esperibili, variamente configurati.

Per contro la giurisprudenza prevalente ha confermato la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità per contrarietà a norme imperative (in difetto di espressa previsione in tal senso: cosiddetta « nullità virtuale » ex articolo 1418, primo comma, del codice civile)

e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale, ricorrendone i presupposti, può essere fonte di responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, o può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le obbligazioni contrattuali (a far data dalla citata sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 26724 del 2007, con la giurisprudenza successiva conforme).

Il disegno di legge delega mira a colmare le evidenziate lacune nell'apparato rimediario risultante dall'attuale rapporto tra la disciplina del codice civile e la disciplina del codice del consumo. L'obiettivo è quello di fornire al consumatore (o comunque alla parte contrattuale che si trovi in una situazione di asimmetria « di fatto ») un rimedio di natura contrattuale per reagire alla pratica negoziale scorretta o alla situazione di « distanza tra le parti (...) sorpresa (...) dipendenza di una parte rispetto all'altra ».

Il rimedio è previsto con portata caducatoria (« invalidità del contratto concluso ») a tutela dei singoli, fermi restando gli strumenti preventivi di tutela affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, così come le forme di tutela collettiva di cui agli articoli 139 e seguenti del codice del consumo.

Essendo riconosciuta la diversità dei piani delle due forme di tutela, civilistica e amministrativa, la previsione di invalidità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del disegno di legge delega verrebbe ad aggiungersi ai rimedi civilistici ordinari, previa identificazione delle regole rilevanti sul piano del mercato la cui violazione produca siffatta conseguenza anche sul piano del contratto, per il fatto che una delle parti sia stata vittima di pratiche negoziali ingannevoli, ag-

gressive o scorrette o si sia trovata in una delle circostanze specificate. L'invalidità potrà peraltro atteggiarsi, nella normativa delegata, come nullità testuale ai sensi dell'articolo 1418, terzo comma, del codice civile o come annullabilità del contratto concluso « a valle ».

L'articolo 1, comma 1, lettera h), contiene principi e criteri direttivi che vanno nella medesima direzione di ampliamento delle tutele contrattuali. Si estende infatti il meccanismo della nullità di protezione oltre l'ambito delle specifiche previsioni variamente presenti nell'ordinamento, per farne un istituto di generalizzata applicazione a « clausole (...) patti o (...) accordi ». Il limite è peraltro segnato dal « contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale » e l'effetto è quello tipico di tale strumento rimediario della « salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto ».

Molto attuale e particolarmente rilevante nella pratica degli affari è il tema delle sopravvenienze nella fase esecutiva dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, cui il codice civile, per i contratti con prestazioni corrispettive, dedica esclusivamente la disposizione dell'articolo 1467 del codice civile.

Questa consente la modifica delle condizioni del contratto soltanto ricorrendo i rigidi presupposti di cui al terzo comma del suddetto articolo 1467, univocamente interpretato dalla giurisprudenza in senso strettamente letterale, che esclude l'esistenza di un diritto della parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio. Ai sensi del primo comma del medesimo articolo questa parte contraente può agire per ottenere la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 del codice civile e soltanto se convenuto per la risoluzione la può evitare offrendo la modifica contrattuale ai sensi del terzo comma (così,

da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima, sentenza n. 2047 del 26 gennaio 2018). L'articolo 1468 del codice civile riconosce analoga facoltà alla parte obbligata in caso di contratto con obbligazioni di una sola parte.

Allo stato, gli spazi riconosciuti per l'intervento giudiziale correttivo dell'equilibrio contrattuale concordato tra le parti sono molto limitati.

Oltre che nei casi anzidetti, esso è ammesso nell'ipotesi di riduzione della penale e nel caso di nullità della caparra confirmatoria eccessiva (quest'ultima invalidità, come configurata, tra l'altro, dalle ordinanze della Corte costituzionale n. 248 del 24 ottobre 2013 e n. 77 del 2 aprile 2014, per contrasto della clausola con il precetto dell'articolo 2 della Costituzione, che «entra direttamente nel contratto in combinato contesto con il canone della buona fede»), ma si connota per avere effetti caducatori, e non manutentivi della clausola.

Nella pratica degli affari si tende a porre rimedio alle sopravvenienze che, secondo l'apparato rimediale tradizionale, dovrebbero comportare la caducazione del contratto (spesso gravemente pregiudizievole per la parte tenuta alla restituzioni), inserendo nel programma negoziale obbligazioni di rinegoziazione, che consentono la manutenzione del contratto (alla stregua delle cosiddette *hardship clauses* note ai principi *Unidroit*).

In tale situazione si inserisce la previsione del disegno di legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), che, prescindendo da apposite pattuizioni contrattuali, contempla un rimedio di generale applicazione, idoneo a ristabilire l'equilibrio tra le prestazioni. Si tratta dell'equilibrio economico, per come fatto palese dal riferimento al ripristino della «proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti», escludendosi perciò la possibilità di intervento giudiziale in caso di vizio genetico del contratto (tutt'al più rilevante per i

casi di rescissione di cui agli articoli da 1463 a 1466 del codice civile).

Si prevede che il nuovo rimedio operi sia estendendo ad ogni ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta la possibilità di pretendere la rinegoziazione del contratto «secondo buona fede» (già contemplata, nei limiti predetti, dagli articoli 1467, terzo comma, e 1468 del codice civile), sia consentendo «in caso di mancato accordo» l'intervento del giudice cui può essere chiesto «l'adeguamento delle condizioni contrattuali».

Si tratta di una previsione in linea con la clausola di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione (come interpretata, tra l'altro, dalle succitate ordinanze della Corte costituzionale), oltre che con l'ordinamento europeo, che conosce i poteri di sindacato e di intervento giudiziale sull'autonomia contrattuale dei privati, in specie a tutela dei contraenti «deboli» dei contratti tipicamente asimmetrici.

L'obiettivo di adeguare il codice civile alle nuove esigenze dei rapporti personali ed economici di maggiore diffusione si completa con la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*), che contiene la delega a «disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale».

Un ulteriore criterio direttivo riguarda interventi sulla disciplina relativa alle diverse forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, al fine di realizzare un coordinamento funzionale delle eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione delle stesse.

Con riferimento alla responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, si introduce un ulteriore criterio di delega concernente la razionalizzazione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

La materia della responsabilità civile è quella che, oramai dai primi anni Sessanta

del secolo scorso, è stata interessata dalla crescente attenzione della dottrina e della giurisprudenza, che hanno riletto in chiave evolutiva e costituzionale la clausola generale del danno ingiusto di cui all'articolo 2043 del codice civile, superando la limitazione della tutela risarcitoria ai diritti assoluti, individuando nuovi ambiti di operatività e nuove funzioni della responsabilità civile, rivalutando la portata precettiva dell'articolo 2059 del codice civile.

Gli interventi del legislatore sono stati invece settoriali (anche se rilevanti, come in tema di responsabilità civile per le automobili e di responsabilità medica e, prima, della responsabilità del produttore), essendo a tutt'oggi immutato il contenuto delle disposizioni del titolo IX del libro quarto del codice civile.

L'evoluzione giurisprudenziale rende opportuna la previsione di un più razionale coordinamento delle eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione delle diverse forme di responsabilità, che vadano oltre la pur ampia interpretazione generalmente data alla norma di riferimento dell'articolo 2055 del codice civile.

Posizione di centralità nell'intero sistema della responsabilità civile, extracontrattuale e contrattuale, rivestono peraltro i criteri di individuazione e di quantificazione del danno risarcibile e in specie del danno non patrimoniale, sia nell'ottica del danneggiato che in quella del danneggiante e di coloro che, nel sistema assicurativo della responsabilità civile, ne sopportano i costi economici.

Obiettivo dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del disegno di legge delega è, prima ancora (ma in vista) della quantificazione del risarcimento, l'introduzione di criteri di « selezione » delle ipotesi di risarcibilità dei danni non patrimoniali che siano « direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi », per tale via assicurandone un'individuazione normativa. Viene tuttavia

esclusa una tipizzazione legislativa che, pur attualmente richiamata dall'articolo 2059 del codice civile, si è rivelata incompatibile con le previsioni costituzionali, come emerge, tra l'altro, dai diversi interventi della Corte costituzionale aventi ad oggetto proprio la norma anzidetta.

Demandando al legislatore delegato il compito di dettare i criteri per l'identificazione delle situazioni soggettive corrispondenti a quelle protette a livello costituzionale, senza direttamente incidere sui criteri e sull'entità della liquidazione dei danni risarcibili (a differenza di diversi progetti di legge presentanti nel corso del tempo con prospettive di riforma o integrazione dell'articolo 2059 del codice civile), si persegue al contempo il duplice obiettivo di evitare duplicazioni risarcitorie e di prevenire la risarcibilità di pregiudizi cosiddetti bagatellari, pur conservando l'integralità del ristoro della sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione e garantendo la funzione di deterrenza interna al sistema di responsabilità civile.

Si prevede, altresì, la disciplina di nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali in ambito bancario e finanziario, nonché la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari.

La prima misura tiene conto delle esigenze di ricorso al credito e delle attuali condizioni di accesso.

Il sistema del credito bancario è stato interessato da interventi normativi recenti che hanno già tipizzato forme di garanzia atipiche, perseguendo peraltro in primo luogo l'obiettivo di favorire la realizzazione del credito con forme di autotutela del creditore che prescindono dal ricorso all'esecuzione coattiva disciplinata dal codice di rito civile.

Con la legge 2 aprile 2015, n. 44, è stato modificato l'articolo 11-*quaterdecies* del de-

creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di prestito vitalizio ipotecario, nel quale l'ipoteca presenta tratti peculiari che la distinguono dalla tradizionale garanzia reale accessoria al credito, onde realizzare, oltre alla finalità anzidetta, finalità soprattutto assistenziali, accentuate dalla recente riforma.

Col decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva europea 2014/17/UE del 4 febbraio 2014, è stato introdotto nel titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capo I-*bis* (Credito immobiliare ai consumatori), il cui articolo 120-*quiesdecies* consente di variamente modulare il contratto di finanziamento a favore del « consumatore », prevedendo forme di autotutela del « finanziatore » in caso di inadempimento del finanziato aventi ad oggetto beni immobili dati in garanzia, anche in deroga al divieto di patto commissorio, ma con la cautela del cosiddetto patto marciano.

Alle imprese è invece rivolto l'istituto cui all'articolo 48-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, cioè il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, secondo un meccanismo anche in tale ipotesi basato sull'istituto del cosiddetto patto marciano.

Ancora, va ricordato il pegno non possessorio previsto dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sempre al fine di incentivare il finanziamento alle imprese, con attribuzione della garanzia sui mezzi di produzione e sulle merci e con il cosiddetto *revolving* (con applicazione normativa del cosiddetto

patto di rotatività del pegno, noto alla prassi ed alla giurisprudenza).

Il disegno di legge delega tende ad incrementare lo strumentario a disposizione di privati ed imprese per un migliore e più efficace accesso al credito, prestandosi a ricomprendere diverse tipologie di strutture atipiche di garanzia del credito, sia reali che personali.

Il criterio direttivo è quello del recepimento normativo di prassi o schemi negoziali che si siano già consolidati « nell'uso bancario e finanziario ». Indice di siffatta diffusione si ha, oltre che nei relativi protocolli operativi, nelle numerose pronunce giurisprudenziali in tema di garanzie atipiche (dalle alienazioni a scopo di garanzia, compresi la cessione di credito a scopo di garanzia e il mandato all'incasso o il *sale and lease back*, alle garanzie personali atipiche, primo fra tutti il contratto autonomo di garanzia, e non escluse le discusse figure della lettera di *patronage* e delle clausole di *co-venant*).

La prassi tende a colmare le lacune e le inadeguatezze che il sistema tradizionale mostra sia in ragione dell'attuale situazione economica interna sia in ragione dell'internazionalità degli scambi, che hanno comportato una profonda trasformazione del contesto socio-economico rispetto a quello nel quale si è tradizionalmente collocato il sistema codicistico, connotato dalla garanzia generica dell'articolo 2740 del codice civile e dal divieto di patto commissorio dell'articolo 2744 del codice civile. La prassi, meglio l'uso, bancario e finanziario, diviene perciò oggetto di considerazione per l'introduzione normativa di nuove forme di garanzia del credito.

Parimenti mutato è il quadro interno attuale rispetto a quello esistente quando venne ratificata in Italia la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, Convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

I *trust* cosiddetti interni negli ultimi anni hanno conosciuto ampia diffusione e sono oramai una realtà con la quale gli operatori giuridici si trovano quotidianamente a confrontarsi, con notevoli incertezze dovute al fatto che la legge regolatrice va necessariamente rinvenuta in ordinamenti stranieri.

I principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del disegno di legge delega rispondono all'esigenza di introdurre una disciplina interna sulla costituzione e sul funzionamento del *trust*, che vada oltre le isolate disposizioni di legge attualmente vigenti in materia fiscale, consentendo di superare sia i residui dubbi di ammissibilità dell'istituto che quelli concernenti i suoi rapporti con l'articolo 2645-*ter* del codice civile.

La previsione del disegno di legge risponde altresì all'esigenza, di carattere più generale, di introdurre una disciplina siste-

matica - presente in altri ordinamenti europei, che conoscono il contratto di fiducia - della fiducia e delle sue applicazioni contrattuali, che garantisca in primo luogo un'adeguata tutela dei beneficiari; disciplina sistematica assente nel codice civile, cui pure non sono estranee figure settoriali di negozi fiduciari.

Al comma 2 si prevede che i decreti legislativi siano adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia. Si disciplina infine la procedura per l'adozione dei predetti decreti sui quali saranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

È prevista altresì la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.

Il provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge reca una delega al Governo per la revisione ed integrazione del codice civile, e, nell'ambito dei principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega stessa, detta disposizioni di carattere ordinamentale concernenti diversi ambiti che riguardano le associazioni e fondazioni, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione; gli accordi tra nubendi, coniugi e uniti civilmente volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali; la materia delle successioni, con particolare riguardo ai diritti riservati ai legittimari e ai patti successori; la materia dei contratti con particolare riguardo all'obbligo della parte di comunicare, nel corso delle trattative informazioni determinanti per il consenso, al ricorso a pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o scorrette, alla invalidità delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con i diritti della persona aventi rango costituzionale, al diritto delle parti alla rinegoziazione di contratti in caso di eccessiva onerosità nonché alla disciplina di nuovo schemi contrattuali.

Ulteriori criteri direttivi attengono al coordinamento di eventuali ipotesi di concorso, cumulo e sovrapposizioni di diverse forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, nonché alla razionalizzazione di forme di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, per alcuni casi, contrattuale.

Il disegno di legge detta ulteriori disposizioni di delega, sempre di carattere ordinamentale, che attengono alla disciplina di nuove forme di garanzia del credito, nonché alla definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario.

Atteso il carattere ordinamentale dei predetti interventi, definiti dai principi e criteri direttivi, dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti;

b) consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o costituita unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli;

c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l'asse ereditario;

d) consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devolu-

zione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinuncia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;

e) introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo;

f) prevedere, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all'altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto;

g) disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o comunque scorrette, o circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra determinano l'invalidità del contratto concluso;

h) prevedere l'invalidità delle clausole, dei patti o degli accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale, operante soltanto a vantaggio del titolare dei predetti diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto;

i) prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti;

l) disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale;

m) coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale;

n) razionalizzare le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi;

o) disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidate nell'uso bancario e finanziario;

p) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo un'adeguata tutela dei beneficiari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla

data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.